


Publicato il 21/04/2021

N. 04689/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06293/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6293 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Dell'Istruzione - Avvocatura Stato Roma non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

dell'Ordinanza Ministeriale del 10.07.2020, n. 60 per la istituzione delle GPS Graduatorie provinciali e per il conferimento di supplenze per il personale docente per anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e del Decreto Dipartimentale del 21.07.2020 disciplinante le procedure di istituzione delle GPS Graduatorie

provinciali e per il conferimento di supplenze per il personale docente per anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nelle parti in cui non consentono la presentazione delle domande, e quindi non dispongono l'inserimento in dette graduatoria "con riserva", dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020, così come disposto dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 1 c.7 e dall'Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2, nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da _____ il 15\11\2020:

Quale atto discendente da quelli impugnati con il ricorso principale, per quanto possa occorrere, si impugna il decreto m_pi. AOOUSPTA. REGISTRO UFFICIALE U.0008113 del 01.09.2020 a firma dell'USR Puglia, Ambito Territoriale della Provincia di Taranto con il quale è stata pubblicata la graduatoria GPS e il relativo elenco della provincia di Taranto nella parte in cui non è previsto l'inserimento dei diplomati privatisti che hanno conseguito il diploma di maturità, e quindi il titolo di accesso, nel mese di settembre 2020 causa Covid-19.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato l'Ordinanza Ministeriale 6/2020 avente titolo "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui*

all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con il quale sono state disciplinate “per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo” nella parte in cui non dispone e non consente l’inserimento in dette graduatoria “con riserva” dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU e che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 7, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 Violazione e falsa applicazione art. 6, comma 2, Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41 Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste. Violazione di legge. 2. Discriminazione, disparità di trattamento. Difetto di imparzialità. Illogicità manifesta. Eccesso di potere. 3. Violazione art. 4 Costituzione. Violazione artt. 3, 97, 35, 51, 117 Costituzione. Violazione artt. 15, 20 e ss Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Irragionevolezza e illogicità manifesta. Discriminazione ed imparzialità. 4. Violazione del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 1 c.7. Violazione dell’Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 DPR 487/1994. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per discriminazione, irragionevolezza, inadeguatezza, arbitrarietà.

Sostiene il ricorrente: che ai candidati esterni all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione è stato imposto che svolgessero le relative prove conclusive al termine dell’emergenza epidemiologica, a differenza di quelli interni che hanno sostenuto

nei canonici tempi la medesima prova, ovverosia entro il mese di luglio 2020 e che tale previsione non avrebbe dovuto comportare alcun danno ai candidati esterni; che l'ordinanza ministeriale 27.06.2020, n.41, concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 permette la partecipazione con riserva; che per le istituende GPS l'Amministrazione ha inteso operare una espressa deroga in favore degli studenti universitari, non ancora laureati, sforniti quindi del titolo abilitante di accesso al concorso ma nulla ha fatto per i diplomandi esterni dell'esame di Stato.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.

Con motivi aggiunti sono state impugnate le graduatorie.

Con ordinanza 5912/2020 è stata accolta la richiesta misura cautelare, riformata poi dal Consiglio di Stato, con ordinanza 7120/2020.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Per l'art. 1, comma 7, d.l. 2272020 *“i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ... Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la*

conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95” .

Il Consiglio di Stato, nel riformare l'ordinanza di questo Tribunale, ha rilevato che *“l'ammissione con riserva alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 non risulta giustificabile sulla base del disposto di cui all'art. 1, comma 7, D.L. n. 22 del 2020 cit., non sembrando che si faccia questione di ammissione a procedure incentrate sull'espletamento di prove concorsuali o comunque selettive; - l'inserimento nelle graduatorie regolate dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, a prescindere dal nomen iuris impiegato in taluni atti ministeriali (non vincolante l'interprete nella qualificazione giuridica degli istituti concretamente rilevanti - Consiglio di Stato Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552) non pare implicare, difatti, la spendita di un potere pubblicistico di selezione del personale dipendente, bensì sembra presupporre l'esercizio di un potere privatistico, di gestione delle relative graduatorie per un'eventuale assunzione, incidente su situazioni giuridiche soggettive attive fondate direttamente sulla normativa di riferimento”*.

Ritiene il Collegio che nel caso in esame debba prendersi in considerazione la ratio della norma in esame.

In particolare, con questa disposizione si è inteso tutelare chi, come il ricorrente, non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa della contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.

Infatti, da una parte è stato previsto che i candidati esterni avrebbero svolto gli

esami solo “*al termine dell'emergenza epidemiologica*”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall'altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell'esame di Stato.

In sostanza, proprio nell'intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile.

Se questa è la *ratio* delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza.

In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati con compensazione delle spese stante la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO